

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **06/A/140826**
San Fior, 26/08/2014

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Procedure telematiche obbligatorie per i modelli F24**

OBBLIGO GENERALIZZATO PER I CONTRIBUENTI CON PARTITA IVA

L'art. 37 co. 49 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, ha stabilito che i soggetti **titolari di partita IVA** sono tenuti ad utilizzare **modalità di pagamento telematiche**:

- **delle imposte**, dei contributi INPS e dei premi INAIL rientranti nel regime dei versamenti unificati, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DLgs. 241/97 (modello F24);
- **delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali** di cui all'art. 28 co. 1 dello stesso DLgs. 241/97.

Pertanto, ai soggetti con partita Iva risulta già inibito, da tempo, l'uso del modello **"F24 cartaceo"**.

LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 11 DEL DL N. 66/2014

L'art. 11, comma 2, del DL 66/2014 prevede che *"a decorrere dal **1° ottobre 2014**, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:*

- a) esclusivamente mediante i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, nel caso in cui, **per effetto delle compensazioni effettuate**, il saldo finale sia di importo pari a zero;*
- b) esclusivamente mediante i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa**, nel caso in cui siano effettuate delle **compensazioni** e il saldo finale sia di importo positivo;*
- c) esclusivamente mediante i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa**, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro".*

Il testo di legge, *more solito*, appare di non facile comprensione; tuttavia, sembrerebbe di potervi trarre quantomeno le seguenti conclusioni:

- si tratta di obblighi che **non sostituiscono** quelli già esistenti, **ma che si aggiungono** ad essi;

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- i soggetti obbligati ai versamenti con modalità telematiche non sono più solamente quelli dotati di partita Iva, ma la **generalità dei contribuenti**, compresi i “privati”;
- oggetto delle nuove disposizioni sono TUTTI i “**versamenti unitari**” e TUTTE le **compensazioni** e non solo quelle relative a crediti Iva (vedasi infra § “UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA”), con le eccezioni di cui nel prosieguo;
- quando **per effetto della compensazione** il saldo del modello F24 è AZZERATO, **è possibile utilizzare solo i canali FisconLine e Entratel** (vedasi, in proposito, infra il § “DEFINIZIONI: ...”);
- quando, **operata la compensazione**, il saldo del modello F24 resta, comunque, positivo, è possibile utilizzare, oltre a FisconLine ed Entratel, **esclusivamente** i canali “**Home Banking**” e “**CBI**” (es.: tributi a debito 1.000, tributi compensati 900, saldo 100);
- quando, **anche in mancanza di crediti utilizzati in compensazione**, il saldo del modello F24 **è superiore a 1.000 euro**, **è possibile utilizzare** oltre a FisconLine ed Entratel, **esclusivamente** i canali “**Home Banking**” e “**CBI**”. (es.: tributi a debito 1.100, saldo 1.100):

In definitiva, salvo casi particolari ed ulteriori modifiche normative, **dal 1° ottobre 2014**, il modello “**F24 cartaceo**” (presentabile agli sportelli bancari o di Poste Italiane) potrà essere utilizzato solo dai “**privati**” per versamenti, **senza alcuna compensazione**, con saldo fino a 1.000 euro (es.: contributi INPS a debito del socio per euro 800, saldo 800). Ciò comporterà, tra l'altro, che, per importi superiori a detto limite, in mancanza di un c/c sul quale richiedere l'addebito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi ad un intermediario abilitato.

DEFINIZIONI: “MODALITA' TELEMATICHE” (“genere”) / SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (“specie” del più ampio genere “modalità telematiche”)

L'art. 37 co. 49-bis del succitato DL n. 223/2006 prevede che “*i soggetti di cui al comma 49 (cioè i soggetti titolari di partita Iva) **che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui** (importo così ridotto dal DL 2/3/2012, n. 16; precedentemente il limite era di euro 10.000), **sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia ...**” (cioè, come meglio si vedrà in seguito, i servizi Fisconline o Entratel);*

Il Provvedimento del Direttore del 21/12/2009 (art. 2, punto 2.2) ha conseguentemente precisato che “*l'utilizzo dei servizi di **home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni con crediti Iva inferiori a 10.000 euro (attualmente 5.000)***”.

Da quanto precede si ricava, in prima battuta e rinviando ai successivi paragrafi per gli altri aspetti, come **i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate** costituiscano un sottoinsieme della più ampia categoria delle **modalità di pagamento telematiche**, la quale (categoria) comprende anche i servizi messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Le previsione del pagamento tramite **procedure (modalità) telematiche** costituisce, dunque, un'**alternativa obbligatoria** alla presentazione agli sportelli bancari/postali del modello **"F24 cartaceo"**.

In sintesi, il versamento con **"modalità telematiche"** ("genere") può avvenire utilizzando uno o l'altro dei tre seguenti canali ("specie"):

A1	"F24 web"/ FisconLine	E' necessario essere registrati ai servizi telematici dell'AdE ed essere in possesso di un apposito codice identificativo (PIN). Questo canale è aperto a tutti i contribuenti, tranne quelli che debbono presentare il modello 770 per più di 20 soggetti (questi ultimi devono usare Entratel). Questa procedura consente al contribuente di effettuare telematicamente i propri versamenti, con addebito sul proprio conto corrente, del quale deve essere l'unico intestatario oppure un cointestatario (es. con il coniuge) abilitato ad operare con firma disgiunta. Non è possibile addebitare l'F24 su conti correnti intestati a soggetti "terzi".
A2	"F24 cumulativo" / ENTRATel	Questo canale è aperto ai contribuenti che debbono presentare il modello 770 per più di 20 soggetti ed agli intermediari autorizzati (dottori commercialisti, ecc...). Con questa procedura gli intermediari abilitati al servizio ENTRATEL possono effettuare telematicamente i versamenti relativi ai modelli F24 dei propri clienti: a) con addebito diretto sui relativi conti correnti; b) oppure con addebito sul conto corrente dello stesso intermediario. Se l'addebito avviene con la modalità di cui sub a), il conto corrente deve essere intestato o cointestato (con abilitazione ad operare con firma disgiunta) al contribuente.
B	Home/remote banking	L'obbligo di pagamento telematico dei modelli F24 può essere assolto utilizzando sistemi di home/remote banking forniti da istituti di credito o dalla Poste Italiane S.p.A.

Ma mentre tutti i canali di cui al superiore prospetto integrano le c.d. **"procedure telematiche"**, **solo i primi due** (canali sub. A1-FisconLine e A2-Entratel) fanno parte dei **"servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate"**.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Per effetto delle disposizioni sopra citate (art. 37, commi 49 e 49-bis del DL 4.7.2006 n. 223, succ. modifiche ed integrazioni), i contribuenti che intendono effettuare la **compensazione dei crediti IVA** (annuali o infrannuali) **per importi superiori a 5.000,00 euro annui devono utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (procedure A1 e A2 del superiore prospetto), al fine di consentire i previsti controlli; in altre parole, nella predetta ipotesi, i modelli F24 devono essere trasmessi:

- direttamente dai contribuenti, mediante i canali **Entratel** o **Fisconline**;
- oppure tramite un **intermediario abilitato** al servizio **Entratel** (es. dottore commercialista);

non essendo ammesso l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione delle banche e delle poste (home/remote banking), i quali possono, invece, continuare ad essere utilizzati dai contribuenti che effettuano compensazioni di crediti IVA fino a 5.000 euro annui.

Con specifico riferimento ai crediti Iva infrannuali, si precisa che il superamento del tetto di 5.000 euro va verificato tenendo conto delle compensazioni dei crediti maturati anche nei trimestri precedenti; per esempio, se il credito Iva di ciascuno dei primi due trimestri dell'anno ammontasse ad euro 3.000 (6.000 in totale), sarebbe possibile ricorrere ai servizi di home/remote banking solo per compensare il credito Iva del primo trimestre e i primi 2.000 euro del secondo trimestre. Adirittura, secondo la circolare AdE n. 1/E del 15/01/2010, punto 2.2, sarebbe **comunque opportuno utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia "anche per le compensazioni che non hanno ancora superato il predetto limite"** in quanto **"tale comportamento garantisce al contribuente la tempestiva comunicazione dell'esito della trasmissione"** (nello stesso senso conclude anche il successivo punto 2.6 della circ.).

IRREGOLARE/IMPROPRIO UTILIZZO DEL CANALE HOME/REMOTE BANKING

Nell'incontro in videoconferenza del 9/03/2010 l'AdE ha precisato che **"saranno scartati con procedura automatica gli F24 contenenti pagamenti di debiti tributari mediante compensazione con crediti Iva di importo superiore a 10mila euro (attualmente 5.000 euro), se presentati tramite home banking anziché mediante Entratel o Fisconline"**.

Pertanto, si ha conoscenza di molti casi in cui l'F24, irregolarmente presentato in compensazione tramite home banking, contrariamente a quanto asserito dall'AdE, **non è stato automaticamente scartato dal sistema**; ci si chiede, allora, quali possano essere le conseguenze dell'improprio utilizzo della procedura.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Le precisazioni della videoconferenza del 9/03/2010 nonché quella della circolare AdE n. 1/E del 15/01/2010, punto 2.2 sopra riportata (*"tale comportamento garantisce al contribuente la tempestiva comunicazione dell'esito della trasmissione"*), sembrerebbero sottintendere che, al di là dell'obbligo (formale?) **comunque statuito** di utilizzare i canali **Fisconline/Entratel**, l'effetto principale di dette procedure è quello di rendere disponibile la **"tempestiva comunicazione dell'esito della trasmissione"**; quest'ultima, perciò, verrebbe a mancare con l'uso improprio dei canali home banking e CBI, esponendo così il contribuente al rischio di eventuali successive richieste di recupero degli importi irregolarmente compensati.

Ma a parte detto rischio (solo teorico?), restano irrisolti tutti i dubbi in merito al trattamento sanzionatorio della fattispecie in questione.

Non si applica sicuramente la sanzione dal 100 al 200% prevista per l'utilizzo di crediti inesistenti; non si dovrebbe applicare neanche quella prevista del 30% per il supero del tetto di 700.000 euro e neppure quelle previste nei casi di (semplice) mancata preventiva presentazione della dichiarazione Iva o del modello TR o di mancanza del visto di conformità (sempre 30%). Si applicherà, allora, la solita sanzione residuale da 258 a 2.582 euro, buona per tutte le stagioni?

Nella circolare n. 14/IR in data 8 FEBBRAIO 2010, l'IRDCEC (Istituto Ricerca Dottori Commercialisti) afferma quanto segue: *"L'Agenzia delle entrate non ha invece chiarito quale sia la sanzione irrogabile nel caso di compensazione "orizzontale" di crediti IVA per importi superiori al limite di diecimila euro (attualmente 5.000) senza che siano utilizzati, per l'inoltro del modello F24, i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, se sembra pacifica l'applicabilità della sanzione del 30 per cento qualora tale compensazione sia effettuata in data precedente al termine iniziale del sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge, maggiori dubbi sussistono nel caso in cui la compensazione sia effettuata nel rispetto di quest'ultimo termine, **ma senza avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia**. In tal caso, sembra infatti che non sia irrogabile la sanzione per omesso versamento, ma solo una sanzione per violazioni formali. Tuttavia, in mancanza di una espressa disciplina sanzionatoria applicabile a tale fattispecie, si dovrebbe concludere per la non sanzionabilità della violazione in esame"*.

Nonostante l'autorevolezza dell'IRDCEC, allo stato non appare possibile trarre conclusioni definitive e pienamente rassicuranti. **Pertanto, si raccomanda agli assistiti che effettuano in proprio i versamenti del mod. F24 con utilizzo in compensazione di crediti di utilizzare, quando previsto, esclusivamente i canali FisconLine ed Entratel** (invece di Home/Remote banking).

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.
GiAn

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it